

Avv. Raffaella Lavigna

Piazza Pitagora n. 1- tel. e fax 0962.901252
88900 CROTONE

Tribunale di Cosenza

- Sez. Fallimentare -

Ricorso per la procedura di liquidazione del patrimonio

(ai sensi degli artt. 14-ter e segg. Legge n. 3/2012)

Il sig. **BONASSO Salvatore**, nato ad Acri (CS) il 09/09/1982, residente a Camigliatello Silano, via delle Fragole n. 1 (C.F.: BNS SVT 82P08 A053Y), ed elettivamente domiciliato a Crotone presso lo studio dell'Avv. Raffaella Lavigna, (C.F.: LVG RFL 81P65 D122D) che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto e la quale dichiara di voler ricevere le notificazioni, le comunicazioni di cancelleria ed ogni altro avviso relativo al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata raffaella.lavigna@avvocaticrotone.legalmail.it, e al numero di fax 0962901252.

Premessa

- Il ricorrente risiede nel comune di Camigliatello ove presta regolare attività lavorativa alle dipendenze della società Fioven s.r.l. (all. 01 - certificato di residenza).
- Il ricorrente non è coniugato e non ha figli (certificato di stato di famiglia – all. 2).

- In data 13/07/2020 il ricorrente ha presentato, tramite lo scrivente difensore, istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento presso la segreteria dell'OCC dei Commercialisti di Cosenza (all. 03).
- Successivamente, in data 17/07/2020 veniva nominato quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di OCC la Dr.ssa Renata Carrieri, che accettava la nomina (all. 04).
- A seguito del primo incontro tenutosi in data 21/09/2020 presso l'Ordine dei Commerciali di Cosenza alla presenza del professionista incaricato è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla Legge n. 3 del 2012 è la liquidazione del patrimonio del ricorrente e per tale ragione è stata consegnata tutta la documentazione utile alla Dr.ssa Carrieri alla quale è stato richiesto di redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter, comma 3, necessaria per il deposito del presente ricorso (all. 05 - verbale).

Tanto premesso, il ricorrente, per il tramite del sottoscritto Avvocato, deposita la presente proposta di

Liquidazione del patrimonio

e chiede all'On. Tribunale di Cosenza, di essere ammesso alla procedura descritta dagli artt. 14-ter e ss. della Legge 27 gennaio 2012, n. 3

§.1) Le cause del sovraindebitamento.

Il ricorrente versa in una situazione di indebitamento a causa dell'investimento compiuto nel corso dell'anno 2009 ovvero l'acquisto dell'immobile che sarebbe dovuto diventare l'abitazione principale con annesso negozio da fittare o in alternativa da destinare ad un'attività commerciale.

Nei progetti del ricorrente le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sarebbero state pagate con le retribuzioni del proprio lavoro, dipendente all'epoca della società S.N.C. Cozza Flora & C., e con la collaborazione economica dell'allora compagna.

Tuttavia, la cessazione del rapporto lavorativo con la società S.N.C. Cozza Flora & C. e l'interruzione della convivenza, avvenuti nel corso del 2010 lo hanno indotto a trasferirsi nella città di Bolzano in cerca di una stabile attività lavorativa.

A causa della generale crisi economica, dopo qualche mese di permanenza, non trovando alcun impiego, si trasferiva a Firenze ove trovava lavoro sino all'ottobre del 2010.

Gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono stati anni difficili contraddistinti da lunghi periodi lavorativi di prova, periodi di disoccupazione e brevi attività di rappresentanza senza tuttavia nessuna certezza lavorativa ed economica (all. 06 – estratto conto previdenziale).

Nel corso di questi anni, stante la criticità della situazione lavorativa e di conseguenza economica, non è stato possibile far fronte all'impegno

preso per il pagamento delle rate di mutuo né tanto meno iniziare la ristrutturazione del bene, così come progettato all'atto di acquisto.

Rientrato in Calabria, nell'anno 2015 il ricorrente ha aperto un'attività commerciale di bar e somministrazione di bevande denominata "Mangia e scappa 2 di Bonasso Salavatore"; attività tuttavia che si dimostrava non risolutiva e per tale ragione veniva cessata nei primi mesi del 2016 (all. 07 – visura camerale).

§.2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione; in particolare non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n. 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima Legge n. 3/2012.

L'esponente non è soggetto fallibile poiché, per come già dedotto, ha cessato l'attività sin dal 26/02/2016, data in cui la ditta individuale risulta cancellata dalla competente Camera di Commercio e, pertanto, risulta spirato il termine di cui all'art. 10 Legge Fallimentare (cfr. all. n. 07 e all. 8 – certificato cessazione attività).

§.3) Assenza di atti in frode.

È stata verificata l'assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni.

Non sussistono atti dell'esponente impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni né atti di disposizione anomali.

§.4) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi.

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

§.5) Il patrimonio prontamente liquidabile.

5.1) Beni immobili.

Il ricorrente intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio immobiliare il quale consta di due immobili dettagliatamente descritti nella perizia di stima immobiliare redatta dall'Arch. Giuseppe Marziano, nominato dal Tribunale di Crotone nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. 5/2020 promossa da Barclays Bank Ireland PLC (perizia di stima a firma Arch. Marziano - all. 9).

Gli immobili oggetto di stima risultano essere i seguenti:

- 1) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in Cerenzia (Crotone) in via Corso Cristoforo Colombo n. 24, intestato a Bonasso Salvatore ed identificato catastalmente al foglio 17, mappale 732, subalterno 2, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 82 mq, rendita € 330,79;

valore di stima in conto tondo € 14.000,00

- 2) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Cerenzia (Crotone) in via Corso Cristoforo Colombo n. 24, intestato a Bonasso Salvatore ed identificato catastalmente al foglio 17, mappale 732, subalterno 3, categoria A/2, classe U, superficie catastale 249 mq, composto da vani 9,5, posto al piano T-1, rendita € 461,20;

valore di stima in conto tondo € 97.000,00

Si precisa che gli immobili all'atto del deposito del presente ricorso verranno posti in vendita alla prossima asta del 11.03.2021 al presso base di € 10.500,00 per il lotto 1) ovvero il negozio e per € 72.750,00 per il lotto 2) ovvero l'appartamento (avviso di vendita – all. 10).

5.2) Reddito da lavoro dipendente.

Il ricorrente presta attività lavorativa alle dipendenze della società S.R.L. Fioven srl ove attualmente lavora come operaio presso un supermercato sito a Camigliatello e percepisce una retribuzione mensile

netta di circa € 1.000,00 (cfr. CUD 2018, 2019 - all. 11, CUD 2020 - all. 12 e dichiarazione sostitutiva atto notorio – all. 13).

In tutti questi anni, tuttavia, il ricorrente ha cercato di far fronte al pagamento delle piccole spese e delle ordinarie spese mensili, quali bollo auto e tributi, tralasciando solo il pagamento del mutuo, non sostenibile con la sola entrata attualmente percepita, e alcune imposte derivanti dall'attività esercitata in forma individuale e poi cessata.

5.3) Beni mobili e mobili registrati.

Il sig. Bonasso non è titolare di beni mobili di valore (all. 14 – inventario).

Dal certificato estratto presso il registro automobilistico risulta la titolarità del seguente mezzo (all. 15 – certificato pra).

a) FIAT automobile, targata EJ995XY, immatricolata il 19/05/2010 e acquistata con scrittura privata del 04/06/2020 al prezzo di € 6.300,00;

Trattasi dell'unica vettura indispensabile per gli spostamenti da casa al lavoro e per recarsi nel comune di San Giovanni in Fiore ove abitano gli anziani genitori ai quali presta cura e assistenza .

§.6) Esdebitazione.

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla

visura protesti, dalla visura PRA, nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale (all. 16, 17 e 18 – visura protesti, certificato carico pendenti e certificato casellario giudiziale).

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14-terdecies della Legge n. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

§.6) Il passivo.

Il passivo del patrimonio del sig. Bonasso ammonta a complessivi € 160.000,00 circa ed è rappresentato per la maggior parte dal debito nei confronti della banca per il mutuo nonché in minima parte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per tasse e tributi non corrisposti nel periodo in cui si è generato il sovraindebitamento.

La situazione del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste passive:

BARCLAYS BANK IRELAND PLC	Mutuo ipotecario	€ 146.444,83 come risultante da atto di precetto
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Estratto ruolo	€ 4.399,44
Deutsche Bank Easy	Finanziamento 1921660301	n. € 6.000,00

In relazione al mutuo ipotecario si allega copia del contratto (all. 19 – contratto di mutuo) e dell'atto di precetto che ha preceduto il

pignoramento immobiliare iscritto al n. 5/2020 R.G.E. Tribunale di Crotone (all. 20 – precetto).

È opportuno evidenziare che il finanziamento n. 1921660301 è stato acceso per l'acquisto dell'autovettura ad uso personale necessaria per i quotidiani spostamenti dovuti all'attività lavorativa.

Come si evince da piano di ammortamento allegato al presente ricorso la rata mensile pari ad € 114,00 è pienamente sostenibile e viene pagata regolarmente ogni mese (all. 21 – piano di ammortamento).

Tuttavia il suddetto debito andrà eventualmente considerato in chirografo seppur allo stato non residuano rate scadute ed insolute.

§.7) Il fabbisogno mensile.

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale ed è dimostrata dai seguenti elementi.

Con la propria retribuzione il ricorrente provvede al pagamento di tutte le spese mensili per come meglio descritto nello schema che segue.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso ammontano complessivamente ad € 811,00 (all. 22 - elenco spese mensili) e comprendono:

Canone li locazione immobile	€ 100,00
Spese per energia elettrica	€ 60,00
Spese per riscaldamento (acquisto pellet da novembre ad aprile € 150 al mese)	€ 75,00
Rata auto	€ 111,00
Carburante	€ 100,00

Alimenti	€ 150,00
Sigarette	€ 100,00
Bollo auto e manutenzione pneumatici -	€ 35,00
Acquisto scarpe e vestiario	€ 50,00
Medicinali e imprevisti	€ 30,00
	€ 811,00

Si rappresenta che nell'elenco sopra indicato non sono ricomprese spese di carattere straordinario ed imprevedibile le quali, nell'eventualità, potrebbero essere coperte con la quota della tredicesima e quattordicesima mensilità messa a disposizione per la copertura di imprevisti.

§.8) Le spese di procedura.

Le spese di procedura ammontano complessivamente a ***** **euro**, di cui (lo scrivente si riserva di indicare le spese di procedura all'esito della relazione particolareggiata del gestore):

- € ***** (compreso oneri e accessori come per legge) per l'attestazione rilasciata dal professionista svolgente funzioni di OCC determinati in funzione del compenso riconosciuti al curatore, ridotto del 40% come per legge (comunicazione preventivo costi e spese - all. 23);
- € **3.791,32** (compreso di oneri accessori come per legge), quale compenso dello scrivente per la redazione dell'istanza di nomina, del ricorso e l'assistenza all'avvio della procedura adeguandosi alle tariffe

medie previste dal D.M. 55/14 e succ. mod., in materia di volontaria giurisdizione (preventivo - all. 24).

§.9) Il piano di liquidazione.

Il sig. Bonasso a fronte del passivo sopra indicato e dei costi della procedura stimati in circa € ***** mette a disposizione dei creditori il seguente attivo del proprio patrimonio rappresentato da:

a) Tutti i beni immobili di sua proprietà il cui valore è stato stimato in € 111.000,00, è che allo stato sono in vendita per il prezzo base d'stata di **€ 83.250,00.**

b) **€ 120,00** mensili quale importo del proprio stipendio al netto delle spese mensili necessarie al proprio sostentamento per complessivi **€ 1.440,00** annui per tutta la durata della procedura di liquidazione stimata in anni 4 dal decreto di apertura per complessivi **€ 5.760,00.**

La presente domanda prevede la liquidazione del patrimonio immobiliare del ricorrente, di parte del proprio stipendio nonché l'ulteriore patrimonio dovesse sopravvenire nei quattro anni successivi all'apertura della presente procedura ai fini del soddisfacimento dei creditori secondo i principi generali dell'Ordinamento, l'ordine delle preferenze e i gradi di privilegio.

Si precisa che l'importo mensile messo a disposizione da parte del ricorrente tiene conto delle ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità – come da buste paga allegate – le quali verranno utilizzate per eventuali spese non previste o

prevedibili. Sicché a fronte di ciò l'importo indicato si ritiene equo e sostenibile (buste paga 13 e 14 mensilità - all. 25).

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 14-ter e 9, comma 2, della Legge n. 3/2012

VISTA

la relazione particolareggiata della dott.ssa Renata Carrieri (con riserva di acquisirla)

CHIEDE

all'On. Tribunale adito,

- di essere ammesso, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14-quinquies della Legge n. 3/2012 alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter della citata Legge;
- che la liquidazione, vista l'entità e la tipologia di attivo da liquidare, venga affidata allo stesso professionista nominato come OCC;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- di stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;

- di ordinare la trascrizione del decreto, comprendendo il patrimonio da liquidare ovvero i beni immobili meglio descritti nel corpo del presente ricorso;
- di disporre che il nominando liquidatore verifichi che il ricorrente versi mensilmente la somma di € 120,00 sul conto corrente che verrà aperto a nome della procedura;
- di escludere dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), Legge n. 3/2012, le somme necessarie mensili quantificate in complessivi € 811,00 mensili;
- di fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), Legge n. 3/2012;
- di ammettere in prededuzione tutte le spese della procedura, così come meglio quantificate sub §.8).

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che ai fini del presente ricorso il contributo unificato dovuto è pari ad € 98,00.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito unitamente a questo ricorso, i seguenti documenti:

- 01) certificato di residenza;
- 02) certificato di stato di famiglia;
- 03) istanza nomina professionista;
- 04) Provvedimento nomina;

- 05) verbale incontro tenutosi in data 21.09.2020;
- 06) estratto conto previdenziale;
- 07) visura camerale ditta;
- 08) certificato cessazione attività;
- 09) perizia di stima Arch. Marziano;
- 10) avviso di vendita 11.03.2021;
- 10) CUD anno 2017, 2018, 2019 e 2020;
- 11) certificazioni uniche anno 2017, 2018 e 2019;
- 12) certificazione unica anno 2020;
- 13) dichiarazione sostitutiva in merito alla non presentazione della dichiarazione dei redditi;
- 14) inventario;
- 15) certificato PRA;
- 16) visura protesti;
- 17) certificato carico pendenti;
- 18) certificato casellario giudiziale;
- 19) contratto di mutuo ipotecario;
- 20) atto di precetto;
- 21) piano di ammortamento;
- 22) dichiarazione sulle spese mensili;
- 23) preventivo costi e spese OCC;
- 24) preventivo compenso avvocato;
- 25) buste paga 13 e 14 mensilità;
- 26) procura legale;

- 27) busta paga gennaio 2021;
 - 28) contratto di locazione;
 - 29) estratto ruolo Agenzia Entrate e Riscossione;
 - 30) visure catastali;
 - 31) estratto conto Banco Poste dalla data di apertura;
 - 32)ultimo estratto conto;
 - 33) elenco creditori.
- Crotone, 01 marzo 2021